



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 286	di data 13/07/23

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O ADULTI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CASA SOGGIORNO. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. ACCOGLIMENTO DOMANDE E DICHIARAZIONE DECADENZA GIUGNO 2023.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)";

atteso che, questo Comune, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA e che non siano economicamente autosufficienti, assume, a seconda dei casi, la copertura totale o parziale della spesa retta di ricovero di natura alberghiera;

vista la deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 con la quale vengono definiti i criteri di intervento economico da parte del Comune relativamente ai ricoveri definitivi a partire dal 01.06.2019;

preso atto che con deliberazione della Giunta comunale 19.10.2000 n. 1340, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta comunale 10.12.2012 n. 342, sono state definite le modalità di concorso alla spesa retta per i cittadini assistiti in RSA per ricoveri temporanei su posti a rotazione;

considerato che questa Amministrazione emette, per ogni soggetto residente nel Comune di Trento che viene inserito in RSA e in Casa di soggiorno su posti fissi, impegnativa di pagamento, in base alla quale è tenuta alla copertura della spesa retta, nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della retta;

atteso che con propria determinazione dirigenziale 19.01.2023 n. 15/7, esecutiva, è stata autorizzata la spesa per l'anno 2023 ai fini del pagamento delle rette relative a soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, tenendo conto della capacità contributiva del medesimo correlata alla presenza di eventuali donatori ed alle condizioni

pagina 1/4

economico/patrimoniali dei familiari;

viste le richieste di intervento economico presentate dagli utenti nel mese di giugno 2023;

considerate le richieste rispetto alle quali è stato valutato sussistano i requisiti e le condizioni per un intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sulla base dei suindicati criteri approvati dalla Giunta comunale, come dettagliate nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Nei prospetti sono specificati per ogni utente inserito in maniera definitiva: la decorrenza dell'intervento economico comunale, le entrate dell'ospite che la struttura di ricovero è tenuta ad incassare mensilmente, il diritto o meno per l'interessato alla quota mensile di Euro 120,00 per le strette esigenze personali, delle note sulla situazione;

atteso che la misura dell'intervento economico del Comune, rispetto agli inserimenti definitivi, è determinata dalla differenza tra la retta mensile (variabile con riferimento al numero dei giorni ed alle eventuali assenze) e le entrate dell'ospite che la RSA è tenuta ad introitare;

rilevato che le situazioni economico/patrimoniali degli utenti inseriti in via definitiva indicate nel predetto allegato n. 1 potranno ovviamente variare nel tempo (essenzialmente a seguito di: modifiche degli importi delle pensioni, maturazione del diritto all'assegno di accompagnamento o ad altra pensione, venir meno del diritto alla quota ospite di Euro 120,00), fintanto che ciò non comporti il venir meno della necessità dell'intervento economico del Comune;

rilevato che - sempre secondo i criteri di intervento economico da parte del Comune approvati con deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 per gli inserimenti definitivi - vengono anche interpellati eventuali donatori e stretti familiari dell'ospite e pertanto l'accertamento delle eventuali entrate è demandato all'atto della riscossione imputandole al capitolo 30454 CDC 15.09 con riferimento al P.E.G. 2023-2025;

vista inoltre la deliberazione di Giunta provinciale 10.03.2023 n. 395, contenente all'Allegato 1, le Direttive in materia di integrazione socio-sanitaria afferenti le aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze;

rilevato in particolare che il punto 1.1.4 di tali direttive prevede espressamente che per gli utenti inseriti in RSA per trasferimento da un centro residenziale per disabili gravi viene mantenuta a carico dell'assistito, per il primo anno dal trasferimento, la medesima quota di compartecipazione dovuta al centro residenziale per disabili gravi;

considerato che la compartecipazione delle RSA è maggiore di quella dovuta per i centri residenziali per disabili gravi e che, per il primo anno decorrente dalla data del trasferimento, la differenza viene posta a carico della Provincia che la paga per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

vista al riguardo la richiesta di intervento economico conseguente ad un inserimento in RSA per trasferimento da un Centro residenziale per disabili gravi, presentata nel mese di giugno 2023 dall'utente di cui all'allegato n. 2 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Nel prospetto è specificata la decorrenza dell'intervento economico comunale e la quota giornaliera a carico dell'ospite, che la struttura di ricovero è tenuta ad incassare fino al 31 dicembre 2023, mantenendo l'importo della quota mensile di euro 183,00 precedentemente garantita per le strette esigenze personali, fermo restando che i due importi potranno essere aggiornati a gennaio 2024 fino alla scadenza dell'anno dalla data del trasferimento, per poi proseguire negli importi previsti applicando le regole ordinarie stabilite nei criteri comunali d'intervento;

rilevato pertanto che verrà successivamente comunicata alla RSA, da parte dell'Ufficio Spazio argento, sia la quota giornaliera che l'ospite dovrà versare dal 1° gennaio 2024 che la quota che potrà trattenere per le strette esigenze personali e che, trascorso un anno dalla data del trasferimento dovrà essere ulteriormente ricalcolata la quota dovuta dall'ospite e definita la quota da trattenere secondo la normativa comunale sopra citata;

esaminate le situazioni per cui, a seguito di modificazioni delle condizioni economico/patrimoniali, la capacità di contribuzione da parte dell'utente ha comportato l'autonomia economica nel mese di giugno 2023 senza più la necessità di intervento da parte del Comune per gli ospiti di cui all'allegato n. 3 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di accogliere le richieste di intervento economico presentate nel mese di giugno 2023 dalle persone inserite in RSA indicate nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di accogliere, nei termini indicati dalla disciplina puntualmente richiamata ed analizzata in premessa, la richiesta di intervento economico presentata nel mese di giugno 2023 dalla persona trasferita in RSA da un centro residenziale per disabili indicata nell'allegato n. 2 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma

- parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
3. di dichiarare la decadenza dall'intervento economico da parte del Comune rispetto alle persone inserite in RSA per le quali, a seguito di modificazioni delle condizioni economico/patrimoniali, la capacità di contribuzione da parte dell'utente ha comportato l'autonomia economica nel mese di giugno 2023 senza più la necessità di intervento da parte del Comune, come dettagliato nell'allegato n. 3 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 4. di dare atto che la spesa relativa al pagamento per l'anno 2023 delle rette riguardanti i soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale della retta (tenendo conto della capacità contributiva del medesimo correlata alla presenza di eventuali donatori ed alle condizioni economico/patrimoniali dei familiari) è stata autorizzata ed impegnata come indicato in premessa;
 5. di demandare l'accertamento delle eventuali entrate da parte di donatori e stretti familiari di ospiti inseriti in RSA e in Casa di soggiorno - secondo i criteri di intervento economico da parte del Comune approvati con deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 per gli inserimenti definitivi - all'atto della riscossione imputandole come indicato in premessa al capitolo 30454 CDC 15.09 con riferimento al P.E.G. 2023-2025, accertamento che sarà confermato con atto di gestione ricognitorio;
 6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
 7. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO N. 2

ALLEGATO N. 3

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 13/07/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 286	di data 13/07/23

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O ADULTI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CASA SOGGIORNO. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. ACCOGLIMENTO DOMANDE E DICHIARAZIONE DECADENZA GIUGNO 2023.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20 luglio 2023